

Codice A1502A

D.D. 7 luglio 2016, n. 431

Mobilità in deroga - Gestione 2016 - D.I. n. 83473/2014 e L. 208/2015, art.1, co. 304 - Addendum del 27/4/2016 all'Accordo Quadro regionale del 29/12/2015 - Autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS delle domande inserite nell'Elenco n. 03-2016

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3;
- il Decreto Legge n. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni nella Legge 18 luglio 2013, n. 85, che dispone all’articolo 4, comma 2 che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengano determinati nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga.
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 agosto 2014, che dà attuazione alla disposizione contenuta nel Decreto Legge n. 54/2014 sopra citato, stabilendo nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga, applicabili, nel caso della mobilità in deroga, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento;
- l’Accordo Quadro sottoscritto fra Regione, Inps e parti sociali in data 12 settembre 2014, con cui si recepiscono i criteri definiti con il Decreto Interministeriale n. 83473/2014 per quanto attiene i trattamenti di CIG in deroga, rimandando la definizione delle modalità gestionali della mobilità in deroga a un successivo atto, poiché in questo caso l’applicazione dei nuovi criteri era ancora oggetto di discussione fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e province autonome.
- la Nota del Ministero del Lavoro n. 5425 del 24 novembre 2014, recante “*Definizione di aspetti applicativi del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 ...*”, mirante a puntualizzare gli elementi interpretativi oggetto di dibattito con il Coordinamento delle Regioni, in cui si precisa che “... non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, dell’indennità ASpI o Mini ASpI, delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti”, rendendo di fatto non accoglibili le nuove domande di mobilità in deroga, che sono praticamente tutte presentate al termine della fruizione di un precedente ammortizzatore sociale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015, con cui si è preso atto dell’Accordo Quadro del 12 settembre 2014 e si è autorizzata la Direzione Coesione Sociale a gestire le domande di CIG in deroga rientranti nei nuovi criteri gestionali secondo le linee di indirizzo delineate in tale documento.
- la Circolare INPS n. 107 del 27 maggio 2015, recante “Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 – Criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente”,

che recepisce e sistematizza sul piano operativo le nuove disposizioni gestionali;

- l'Addendum all'Accordo Quadro del 12 settembre 2014 sottoscritto dalle parti interessate il 13 febbraio 2015, in cui si sono definite le linee gestionali della mobilità in deroga nel periodo compreso tra il 4 agosto 2014 e il 31 dicembre 2015, tenuto conto delle precisazioni contenute nella Nota Ministeriale n. 5425/2014 sopra citata e delle risorse finanziarie stimate, stabilendo in particolare di disporre nell'annualità 2015 l'approvazione di proroghe o comunque di concessioni di mobilità in deroga, della durata massima di sei mesi prevista dall'art. 3 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014, unicamente a favore di chi ha già beneficiato di tale indennità nel 2014 e si trovi nel 2015 ancora in condizione di disoccupato, su presentazione di una nuova domanda;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 29-1126 del 2 marzo 2015 con cui si prende atto dell'Addendum all'Accordo Quadro del 12 settembre 2014 sopra citato e si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire secondo tali orientamenti le domande di mobilità in deroga con decorrenza successiva al 3 agosto 2014, fino al 31 dicembre 2015;

- il Decreto Interministeriale n. 90973 dell'8 luglio 2015 con cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze assegna alle Regioni e alle Province Autonome 500 milioni per la gestione 2015 degli ammortizzatori in deroga, di cui Euro 37.477.687 alla Regione Piemonte;

- l'articolo 44, comma 6 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ("Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183") in cui si precisa che *"per l'anno 2015 le Regioni ... possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione e mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite ..."* e si precisa che gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015;

- l'Addendum del 14 ottobre 2015 all'Accordo Quadro del 12 settembre 2014, poi modificato con l'intesa del 10 dicembre 2015, con cui si definiscono le modalità di gestione del 5% delle risorse attribuite alla Regione Piemonte dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 90973/2015, successivamente individuate con il Decreto Interministeriale n. 26591 del 24 dicembre 2015, e pari ad Euro 1.873.884,35, prevedendo, nel caso della mobilità in deroga, di concedere l'indennità a chi possiede, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- un'età non inferiore a 50 anni compiuti;

- la fruizione di una precedente indennità ASpI o NASpI, conclusa dopo il 14 agosto 2015;

- la condizione di disoccupato;

- il possesso di 12 mesi di anzianità, di cui 6 di effettivo lavoro, nell'azienda di provenienza, stabilendo che la domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione della fruizione di ASpI o NASpI, termine che decorre dal 24 settembre se tale data cade fra il 15 agosto e il 23 settembre;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 - 2325 del 26 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell'Addendum sopra citato e ha demandato alla Direzione Regionale Coesione Sociale la gestione delle domande di mobilità e di CIG in deroga rientranti entro le linee operative stabilite da tale documento;

- l'art. 1, comma 304 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con cui si prevede la prosecuzione dell'esercizio regionale degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016, stanziando a tal fine la somma di 250 milioni di Euro, limitando le concessioni di mobilità in deroga a un massimo di quattro mesi e stabilendo, come per il 2015, che il 5% delle risorse può essere destinato ad interventi in deroga agli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale. n. 83473/2014;

- l’Accordo Quadro regionale sottoscritto in data 29 dicembre 2015, a valere per l’annualità 2016, in cui si recepiscono le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, stabilendo, per quanto riguarda la mobilità in deroga, la possibilità di concedere delle proroghe della durata massima di quattro mesi alle domande autorizzate ai sensi dell’Addendum del 14 ottobre 2015 sopra citato e la cui fruizione si è chiusa il 31 dicembre 2015, su richiesta presentata entro 60 giorni da quest’ultima data o dalla data del provvedimento regionale di concessione della mobilità in deroga, se successivo, come stabilito dall’art. 3, comma 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014 prima citato, rimandando ad un successivo Addendum le modalità di applicazione della riserva del 5%, in attesa della definizione del quadro finanziario;
- la Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016 emanata dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro, con cui si forniscono varie precisazioni sulle modalità di gestione degli ammortizzatori in deroga nell’annualità 2016;
- la Circolare INPS n. 56 del 29 marzo 2016, che definisce il quadro gestionale degli ammortizzatori in deroga per l’annualità 2016, integrando le indicazioni generali contenute nella Circolare INPS n. 107/2015 e definendo i codici di monitoraggio e di intervento che dovranno applicare le sedi territoriali INPS in sede di liquidazione dell’indennità di mobilità in deroga;
- il Decreto Interministeriale n. 160024 del 23 marzo 2016 che stanZIA 200 milioni per la gestione 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga assegnando alla Regione Piemonte 14.991.075 Euro e individuando ai fini dell’applicazione della riserva del 5% la somma di Euro 749.554;
- l’Addendum all’Accordo Quadro del 29 dicembre 2015 sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalle parti sociali piemontesi in data 27 aprile 2016, con cui si definiscono le modalità di utilizzo della riserva del 5% sopra richiamata per autorizzazioni in deroga alle disposizioni contenute agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, destinata per il 90% al finanziamento di domande di mobilità in deroga a cui si applicano criteri analoghi a quelli previsti per il 2015, vale a dire:
 - un’età non inferiore a 50 anni compiuti alla data di presentazione della domanda;
 - la fruizione di una precedente prestazione di sostegno al reddito conclusa nel 2016;
 - la condizione di disoccupato alla data di inizio del periodo indennizzato;
 - il possesso di 12 mesi di anzianità, di cui 6 di effettivo lavoro, nell’azienda di provenienza, ampliando però la platea di destinatari anche a soggetti provenienti dalla mobilità ordinaria o dalla disoccupazione speciale edile e limitando l’erogazione dell’indennità ad un massimo di tre mensilità;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 - 3304 del 16 maggio 2016, con cui si prende atto dell’Accordo Quadro regionale del 29 dicembre 2015 e del successivo Addendum del 27 aprile 2016, e si autorizza la Direzione regionale Coesione Sociale a gestire le domande di mobilità in deroga secondo i criteri delineati in tali documenti;
- la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e s.m.i., e la Legge 19 luglio 1993, n. 236 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i..

CONSIDERATO

- che la Regione Piemonte ha pubblicato il 29 aprile 2015 sul proprio sito Internet, nella pagina dedicata alla mobilità in deroga, un Comunicato che specifica nel dettaglio le modalità gestionali previste dall’Addendum del 27 aprile 2016, richiamando in particolare il fatto che le domande presentate da chi ha terminato la fruizione di un precedente ammortizzatore prima del 27 aprile non

si ritengono accoglibili, ma vanno ripresentate, per cui si prevede che la prima scadenza ultimativa per esercitare il diritto all'indennità per questi disoccupati cada 60 giorni dopo l'approvazione dell'Addendum, vale a dire il 27 giugno, e che le domande verranno accolte in relazione alla data di inizio della mobilità in deroga, per cui, nel caso che le richieste eccedano le disponibilità finanziarie, si terrà conto, nella graduatoria che sarà necessario predisporre, della data di inizio dell'indennità e, a parità di data, della data di presentazione e, in subordine, all'età del richiedente con priorità al soggetto più anziano;

- che le agenzie territoriali INPS hanno istruito le domande pervenute, verificando il possesso dei requisiti richiesti e il rispetto dei termini di presentazione, e hanno comunicato alla Regione i dati identificativi delle istanze ai fini della reiezione o dell'autorizzazione al pagamento;

- che le domande autorizzate in questo primo provvedimento, tenendo conto della limitatezza delle risorse disponibili, che consentono sulla carta di coprire solo 150 domande, dei criteri di priorità prima richiamati, e dei tempi di presa in carico e di istruttoria delle domande da parte delle agenzie territoriali INPS, che specie nell'area metropolitana risultano piuttosto lunghi, sono quelle segnalate dall'INPS per le quali l'indennità di mobilità in deroga decorre tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2016, che risultano al momento attuale 69;

- che la copertura finanziaria sarà assicurata dallo stanziamento approvato con il Decreto Interministeriale n. 1600024 del 23 marzo 2016, sopra citato, dove per le domande autorizzabili in deroga ai criteri previsti agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 304 della Legge di Stabilità 2016, è prevista la riserva del 5%, pari ad Euro 749.554, il 90% dei quali destinato alla mobilità in deroga, secondo quanto stabilito nell'Addendum del 27 aprile 2016;

che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati acquisiti, liquidando le domande autorizzate secondo le modalità previste dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e specificate nella Circolare INPS n. 56/2016 sopra citata, con decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione della fruizione dell'ASpI o della NASpI per un massimo di tre mesi, applicando la sospensione del pagamento in caso di rientro al lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato part-time o interrompendo prematuramente la liquidazione dell'indennità nel caso di assunzioni a tempo pieno e indeterminato, secondo le modalità di gestione della mobilità ordinaria, e organizzando, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate alla Regione Piemonte;

- che, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute all'art. 21 del Decreto Legislativo 14 ottobre 2015, n. 150, di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, il rifiuto di partecipare senza un giustificato motivo ad un'iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi per l'impiego, o la mancata accettazione di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello contributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui hanno diritto comporta per i fruitori della mobilità in deroga la decadenza dall'indennità, come previsto dall'articolo 4, comma 41 della L. 92 del 28 giugno 2012, fatti salvi i limiti di distanza o i tempi di percorrenza fra la sede dei corsi e la residenza del disoccupato stabiliti dall'art. 4, comma 42 della suddetta Legge, e che è compito dei Centri per l'Impiego verificare tale circostanza e segnalare le persone inadempienti all'INPS, e per conoscenza alla Regione Piemonte, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, secondo quanto disposto dall'art.4, comma 44 della Legge 92/2012.

- che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di mobilità in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 - 3304 del 16 maggio 2015 sopra citata, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge, si ritiene di autorizzare l'INPS a liquidare l'indennità di mobilità in deroga alle domande che rispettano i requisiti richiesti dall'Addendum del 27 aprile 2016 all'Accordo Regionale del 29

dicembre 2015, riportate nell'Elenco n. 03-2016, individuato come Allegato A alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di autorizzare le Agenzie INPS territorialmente competenti al pagamento dell'indennità di mobilità in deroga alle domande riportate nell'Elenco n. 03-2016, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente Determinazione, riferite ad istanze con inizio dell'indennità tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2016 che rientrano nella riserva del 5% prevista dall'art. 1, comma 304 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e rispettano i requisiti richiesti dall'Addendum del 27 aprile 2016 all'Accordo Quadro regionale del 29 dicembre 2015, come in premessa specificato;
- di disporre che il pagamento per tali domande decorra dal giorno successivo a quello di fine della fruizione della precedente prestazione per un massimo di tre mesi, con le eventuali sospensioni applicate secondo i criteri in uso per la mobilità ordinaria, attingendo alle risorse stanziare con il Decreto Interministeriale n. 1600024 del marzo 2016, in cui si precisa che per la riserva del 5% sono assegnati alla Regione Piemonte Euro 749.554, il 90% dei quali destinato alla mobilità in deroga in base all'Addendum del 27 aprile 2016;
- di prevedere l'adozione di eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di mobilità in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione alle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 - 3304 del 16 maggio 2016 citata in premessa, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS;
- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la liquidazione delle spettanze, applicando le disposizioni contenute nella Circolare INPS n. 56 del 29 marzo 2016, sia il monitoraggio del 5% delle risorse assegnate alla Regione Piemonte nel 2016 a finanziamento degli interventi in deroga ai criteri stabiliti agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;
- di disporre che il Settore Politiche del Lavoro si occupi della gestione dei flussi informativi con l'INPS e del raccordo con l'Istituto a fini di monitoraggio fisico e finanziario degli interventi.

La presente Determinazione, che non comporta oneri per il bilancio regionale, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Settore
Dott. Felice Alessio SARCINELLI